



# L'organizzazione della compliance aziendale nei processi di import ed export

*Verona, 28 marzo 2025*

**Vittoria Sarcuni, Trade Compliance Project  
Manager ZPC – Società Benefit**



# Chi siamo



ZPC Srl - Società Benefit è una società di **consulenza** e **formazione**, con sedi a Verona e Milano, che offre a imprese e istituti finanziari **servizi** e **tecnologie** per la **gestione** del **commercio internazionale**. Affianca i clienti nella corretta gestione delle attività di **compliance** in tre aree strategiche:



## TRADE COMPLIANCE

Rispetto delle normative UE ed extra UE per la corretta movimentazione e immissione in consumo dei prodotti nei mercati globali



## CUSTOMS

Gestione degli aspetti doganali, classificazione dei prodotti, dazi, origine preferenziale e non preferenziale, procedure di importazione/esportazione



## EXPORT CONTROLS


Rispetto dei programmi sanzionatori internazionali su prodotti, soggetti, entità e Paesi per cui si applicano restrizioni, divieti o embarghi

# Introduzione

La *compliance* nel **commercio internazionale** è l'adesione a leggi e regolamenti che governano l'import-export, garantendo che le operazioni siano conformi alle normative internazionali per evitare sanzioni, rischi legali e danni reputazionali.

## Ma chi si occupa di garantire la compliance?

Tutti coloro che operano all'interno dell'azienda hanno un ruolo nel rispettare le regole.



L'**azienda**, intesa come l'insieme dei beni e delle risorse organizzate dall'imprenditore per svolgere l'attività d'impresa, è **suddivisa in diverse aree specializzate**, ciascuna con specifiche competenze.

# Le responsabilità delle imprese

1

L'impresa che opera nel **commercio internazionale** detiene precise **responsabilità** in merito al controllo:

- dei **Paesi di destinazione** finale dei prodotti;
- delle **controparti** contrattuali e dei **destinatari** coinvolti (*verifica soggettiva*);
- dei **prodotti** venduti, esportati e riesportati (*verifica oggettiva*).

2

La **compliance** passa attraverso una **corretta gestione** delle attività di **import-export** e delle **operazioni commerciali** in ogni fase, in particolare nella fase preliminare.

3

È necessaria una costante **attività di verifica organizzata** internamente all'azienda per **gestire i rischi** e ottimizzare i processi.

# Flusso import vs flusso export



**IMPORT**

Conclusione del contratto/ordine con il fornitore  
Ricezione documenti (fattura, packing list, documenti di trasporto, altro)  
Mandato allo spedizioniere  
Merce arriva in dogana  
Presentazione della dichiarazione doganale di importazione insieme alla fattura e agli altri documenti  
Circuito di controllo  
Espletamento delle formalità di importazione (presentazione documenti e certificati, pagamento di dazio e IVA, ecc.)  
Svincolo della merce

Svincolo della merce  
Circuito di controllo  
Presentazione della dichiarazione doganale di esportazione insieme alla fattura e agli altri documenti  
Merce arriva in dogana  
Mandato allo spedizioniere  
Elaborazione documenti (fattura, packing list, documenti di trasporto, altro)  
Conclusione del contratto/ordine con il cliente

**EXPORT**

# I documenti per l'import/export



## Dichiarazione doganale

- DAU, Documento Amministrativo Unico

## Documentazione commerciale

- Fattura commerciale
- Fattura pro forma
- Packing list

## Documenti di trasporto

- DDT, CMR, Bill of Lading, Air Waybill

## Altri

- Documenti di origine
- Dichiarazione di libera esportazione/importazione
- Certificati/documenti di conformità

# I controlli dell'autorità doganale



# La classificazione doganale



12	Capitolo del SA	
1234	Voce del SA	Regola di origine
123456	Sottovoce del SA	
12345678	Codice NC	Codice export Dazio MFN import
1234567890	Codice TARIC	Codice import Tariffa

La maggior parte dei paesi al mondo ha adottato la Convenzione sul Sistema Armonizzato (SA), elaborata dall'Organizzazione Mondiale delle Dogane, che definisce il codice doganale a livello di 6 cifre (**codice SA**). Le cifre successive sono stabilite da ciascun paese.

# Due diversi concetti di origine

## Origine non preferenziale (made in)

- Vale nei confronti di tutti i Paesi
- Non dà agevolazioni daziarie
- Può determinare l'applicazione di politica commerciale
- È sempre determinata
- Corrisponde all'origine geografica di un singolo Paese
- Deve sempre essere dichiarata all'importazione
- Può essere attestata dal C.O.

## Origine preferenziale

- Vale nei confronti di alcuni Paesi, cioè quelli con un ALS con l'UE o a cui l'UE riconosce una preferenza unilaterale all'importazione
- Dà agevolazioni daziarie
- Può essere confermata o meno
- Corrisponde all'origine di un Paese o di un gruppo di Paesi
- Se confermata, può essere dichiarata
- Deve essere attestata in base alla prova di origine prevista dall'ALS


# La tutela del «made in»



## Art. 4 co. 49 L. 350/2003

- L'**importazione** e l'**esportazione** a fini di commercializzazione ovvero la **commercializzazione** o la commissione di atti diretti in modo **non equivoco** alla commercializzazione di prodotti recanti **false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine** costituisce **reato** ed è punita ai sensi dell'**articolo 517 del codice penale**.
- Costituisce **falsa indicazione** la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della **normativa europea sull'origine**.
- Costituisce **fallace indicazione**, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis, ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera.
- Le fattispecie sono commesse **sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana** per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio.

# EU Trade agreements 2025



Updated 19/12/2024

\* European Economic Area (EEA) / Overseas Countries and Territories (OCT).

\*\* Free Trade Agreement (FTA), Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA), Enhanced Partnership and Cooperation Agreement (EPCA), Partnership and Co-operation Agreement with preferential element (PCA).

+ The updated agreements with Tunisia, and Eastern and Southern Africa are currently being updated; the updated agreement with Chile is under ratification. The DCFTA with Georgia does not apply in South Ossetia and Abkhazia.



# Il valore delle merci



## Articolo 70 CDU

Metodo di determinazione del valore in dogana basato sul valore di transazione



- 1. La base primaria per il valore in dogana delle merci è il valore di transazione**, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, **eventualmente adeguato.**

# Il valore delle merci




## PREZZO PAGATO O DA PAGARE

COMMISSIONI, SPESE,  
IMBALLAGGIO, SPESE DI  
TRASPORTO, LICENZE (...)

Quando:  
Sono a carico del compratore  
Non sono già inclusi nel  
prezzo

VALORE DEGLI ELEMENTI PER  
LA PRODUZIONE

Quando:  
Sono forniti dal compratore  
senza costo o a costo ridotto



# Accettabilità del prezzo



Il criterio del prezzo pagato o da pagare **NON** è «**accettabile**» quando:

- 1 **Restrizioni** per la cessione o utilizzazione di merci da parte del compratore
- 2 Vendita o prezzo subordinati a **condizioni o prestazioni** il cui valore non può essere determinato comparativamente
- 3 Una parte del prodotto **ritorna** direttamente o indirettamente **al venditore**
- 4 **Compratore e venditore sono legati tra loro, e ciò incide sul prezzo**

Salvo prova contraria dell'accettabilità

# Metodi secondari



- 1 **Valore della transazione di merci identiche** con destinazione UE ed esportate nello stesso momento delle merci da valutare
- 2 **Valore della transazione di merci simili** con destinazione UE ed esportate nello stesso momento delle merci da valutare
- 3 Valore fondato sul **prezzo unitario** corrispondente alle vendite in UE di merci importate nel quantitativo maggiore a persone non legate al venditore
- 4 Valore derivante da valore/costo materie prime + utili e spese + trasporto



NON applicabili



Si ricorre a «**mezzi ragionevoli**»

# Misure tariffarie



## Misure tariffarie

- Dazi MFN
- Dazi preferenziali
- Dazi antidumping
- Dazi compensativi
- Contingenti tariffari
- Sospensioni tariffarie
- ...

Sono applicabili in base a codice doganale, origine, valore e quantità dei prodotti importati

# Il ruolo dell'autorità doganale



Art. 5 CDU Definizioni

1) **"autorità doganali"**: le amministrazioni doganali degli Stati membri competenti ad applicare la normativa doganale e qualsiasi altra autorità che, ai sensi del diritto nazionale, dispone del potere di applicare alcune norme doganali;

## Art. 3 CDU Ruolo delle autorità doganali

Le autorità doganali hanno la responsabilità primaria della supervisione degli scambi internazionali dell'Unione in modo da contribuire al commercio leale e libero, all'attuazione degli aspetti esterni del mercato interno, della politica commerciale comune e delle altre politiche dell'Unione comuni riguardanti il commercio e alla sicurezza dell'intera catena logistica. Le autorità doganali mettono in atto misure intese in particolare ai seguenti obiettivi:

Tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri

Tutelare l'Unione dal commercio sleale e illegale sostenendo nel con tempo le attività commerciali legittime

Garantire la sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti nonché la tutela dell'ambiente, ove necessario in stretta cooperazione con altre autorità

Mantenere un equilibrio adeguato fra i controlli doganali e l'agevolazione degli scambi legittimi

# Il ruolo dell'autorità doganale



Tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri:

- Riscuotere dazi, IVA, accise ecc.
- Verificare la corretta classificazione doganale
- Verificare l'origine preferenziale (per applicazione accordi di libero scambio) e non preferenziale (es. per applicazione dazi anti-dumping)
- Verificare il valore dichiarato in dogana

# Il ruolo dell'autorità doganale



Tutelare l'Unione dal commercio sleale e illegale sostenendo nel contempo le attività commerciali legittime:

- Verificare l'origine non preferenziale (Made in)
- Verificare indicazioni false o fallaci, in fattura e in etichetta
- Verificare la contraffazione di marchi e brevetti
- Verificare documentazione CITES
- Verifica documentazione provenienza lecita materiali legnosi
- Applicare le misure di politica commerciale previste (es. dazi antidumping) e verificare eventuali attività illecite (es. contrabbando)
- Verificare eventuali divieti all'importazione o all'esportazione

# Il ruolo dell'autorità doganale



Garantire la sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti nonché la tutela dell'ambiente, ove necessario in stretta cooperazione con altre autorità:

- Verificare la conformità e la sicurezza dei prodotti in importazione
- Verificare licenze, certificati o altri requisiti per l'importazione e l'esportazione (es. certificati fitosanitari, NOS per cosmetici, ecc.)
- Verificare eventuali divieti all'importazione o all'esportazione
- Notificare agli importatori gli obblighi CBAM e (dal 2026) bloccare l'importazione di prodotti CBAM da parte di soggetti non autorizzati
- Dal 30/12/2025, verificare la conformità ai requisiti del Regolamento (UE) contro la deforestazione (Regolamento (UE) 2023/1115, EUDR)



# Il ruolo dell'autorità doganale



Mantenere un equilibrio adeguato fra i controlli doganali e l'agevolazione degli scambi legittimi



Eeguire le verifiche in dogana in base al sistema di analisi del rischio

## Art. 46 CDU Gestione del rischio e controlli doganali

Le autorità doganali possono effettuare **qualsiasi controllo** doganale che ritengono necessario. (...)

I controlli doganali diversi dai controlli casuali si basano principalmente sull'**analisi dei rischi** effettuata mediante **procedimenti informatici** al fine di identificare e valutare i rischi e di mettere a punto le contromisure necessarie, **sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, unionale e, se del caso, internazionale.**

I controlli doganali sono effettuati nell'ambito di un **quadro comune in materia di gestione del rischio**, basato sullo scambio di informazioni attinenti ai rischi e dei risultati dell'analisi dei rischi tra le amministrazioni doganali, che stabilisce **criteri e norme comuni per la valutazione del rischio, misure di controllo e settori di controllo prioritari.** (...)

Le autorità doganali applicano una **gestione del rischio intesa a differenziare i livelli di rischio connessi alle merci** oggetto di controllo o di vigilanza doganale e a stabilire se sia necessario sottoporre tali merci a controlli doganali specifici (...).

Per stabilire i criteri e le norme comuni di rischio, le misure di controllo e i settori di controllo prioritari si tiene conto di tutti i fattori seguenti:

- la proporzionalità rispetto al rischio;
- l'urgenza della necessaria applicazione dei controlli;
- la probabile incidenza sul flusso di scambi, sui singoli Stati membri e sulle risorse destinate ai controlli.

I settori di controllo prioritari comprendono regimi doganali particolari, **tipi di merci**, percorsi delle merci, modi di trasporto o **operatori economici che sono oggetto di livelli accresciuti di analisi del rischio e di controlli doganali per un determinato periodo**, fatti salvi gli altri controlli abitualmente eseguiti dalle autorità doganali.

# Misure non tariffarie



## Misure non tariffarie

- Restrizioni
- Licenze
- Nulla osta sanitari
- Certificati sanitari/fitosanitari
- Certificati CITES
- Requisiti di conformità e di etichettatura
- Requisiti CBAM
- Tracciabilità del legno e deforestazione
- ...

Talvolta sono applicabili in base al codice doganale dei prodotti importati, altre volte la classificazione doganale non rileva, tuttavia possono esserci dei profili di rischio collegati

# Le norme per la sicurezza dei prodotti



## Merci soggette alla sicurezza generale dei prodotti

- Mobili
- Abbigliamento
- Calzature
- Borse e articoli di pelletteria
- Biciclette muscolari
- ...

## Merci non soggette a marcatura CE ma con norme specifiche

- Cosmetici
- Detergenti
- MOCA
- Sostanze chimiche
- Medicinali
- ...

## Merci soggette a marcatura CE

- Apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Dispositivi Medici
- Giocattoli
- Dispositivi di protezione individuale
- Macchine
- ...

# Il Regolamento (UE) 2019/1020



Il nuovo Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti migliora e modernizza la vigilanza del mercato.

Si applica dal 16 luglio 2021 a 70 regolamenti e direttive (elencati nel suo allegato I) che armonizzano a livello di Unione europea le prescrizioni relative ai prodotti non alimentari, al fine di **proteggere i consumatori**, la salute e la sicurezza, l'ambiente **da prodotti non sicuri e non conformi** e per **garantire parità** di condizioni per gli operatori economici.

Il mercato unico dell'UE offre agli operatori economici l'accesso ai consumatori e ad altri utilizzatori finali in tutti gli Stati membri, a condizione che essi e i loro prodotti soddisfino i requisiti giuridici dell'UE volti a garantire la sicurezza, le prestazioni ambientali e altri interessi pubblici. **Le autorità di vigilanza del mercato e le autorità incaricate dei controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'UE («autorità di frontiera») devono verificare e far rispettare tali requisiti.** Ciò può risultare difficile, soprattutto per le **vendite a distanza**. Le nuove norme in materia di vigilanza del mercato e di conformità dei prodotti dovrebbero garantire il rispetto dei requisiti. Esse contribuiscono a creare condizioni di parità, ossia proteggono le imprese che fabbricano prodotti conformi dalla concorrenza sleale. Evitano inoltre alle autorità di vigilanza del mercato di sostenere costi indebiti nelle loro indagini.

Il regolamento (UE) 2019/1020 ha l'obiettivo di migliorare la vigilanza del mercato:

- **fornendo informazioni** e realizzando attività volte a **promuovere la conformità**;
- offrendo strumenti di applicazione più efficaci per gestire le **vendite online**; e
- **migliorando la cooperazione**: tra gli Stati membri, tra le autorità doganali e di vigilanza del mercato, e tramite una rete UE per la conformità dei prodotti.

Il regolamento (UE) 2019/1020 fornisce altresì un **quadro complessivo per i controlli su tutti i prodotti (dei settori armonizzato e non armonizzato) che entrano nel mercato dell'Unione**. Tale quadro si applica ai prodotti soggetti alla normativa dell'Unione nella misura in cui non vi siano disposizioni specifiche nel diritto dell'Unione riguardo all'organizzazione dei controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione [cfr. articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020].

# Il Regolamento (UE) 2019/1020 (Allegato I – esempi)



- direttiva 94/11/CE sull'**etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature** destinate alla vendita al consumatore (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 37);
- direttiva 94/62/CE sugli **imballaggi e i rifiuti di imballaggio** (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10);
- regolamento (CE) n. 2003/2003 relativo ai **concimi** (GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1);
- regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai **detergenti** (GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1);
- regolamento (CE) n. 850/2004 relativo agli **inquinanti organici persistenti**;
- direttiva 2006/42/CE relativa alle **macchine** (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24);
- direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di **pile e accumulatori** (GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1);
- regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (**REACH**), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1);
- regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla **classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele** (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1);
- direttiva 2009/34/CE relativa alle disposizioni comuni agli **strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico** (GU L 106 del 28.4.2009, pag. 7);
- direttiva 2009/48/CE **sulla sicurezza dei giocattoli** (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1);
- direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la **progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia** (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10);
- regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle **sostanze che riducono lo strato di ozono** (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1);
- regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti **cosmetici** (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59);
- regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei **prodotti da costruzione** (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5);
- direttiva 2011/65/UE sulla **restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche** (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88);
- regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle **denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili** (GU L 272 del 18.10.2011, pag. 1);

# Il Regolamento (UE) 2019/1020 (Allegato I – esempi)



- regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei **biocidi** (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1);
- direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (**RAEE**) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38);
- direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla **compatibilità elettromagnetica** (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79);
- direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di **strumenti di misura** (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 149);
- direttiva 2014/33/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli **ascensori** e ai componenti di sicurezza per ascensori (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251);
- direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del **materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione** (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357);
- direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di **apparecchiature radio** (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62);
- direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di **attrezzature a pressione** (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164);
- regolamento (UE) n. 517/2014 sui **gas fluorurati a effetto serra** e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195);
- regolamento (UE) 2016/425 sui **dispositivi di protezione individuale** e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51);
- regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai **dispositivi medici**, (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1);
- regolamento (UE) 2017/746 relativo ai **dispositivi medico-diagnostici in vitro** e (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176);
- regolamento (UE) 2017/1369 che istituisce un quadro per l'**etichettatura energetica** (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1);

# I controlli in dogana sulla sicurezza



SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI

MANUALE PROCEDURALE PER I  
CONTROLLI DOGANALI

Aggiornamento 2019



AGENZIA  
DOGANE  
MONOPOLI



Materia	Direttiva comunitaria	Norma nazionale di recepimento	Autorità di vigilanza
Recipienti semplici a pressione	2014/29/CE	D.Lgs. n. 82/2016	Ministero Sviluppo economico DGMCCVNT
Giocattoli	2009/48/CE	D. Lgs. n. 54/2011	Ministero Sviluppo economico DGMCCVNT
Prodotti da costruzione	Reg. 305/2011	D.Lgs. n. 106/2017	Ministero Sviluppo economico DGMCCVNT Ministero interno Ministero Infrastrutture e Trasporti
Dispositivi di protezione individuale	Reg. UE 425/2016	D.Lgs. n. 475/1992 D.Lgs. n. 19/2019	Ministero Sviluppo economico DGMCCVNT Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico	2014/31/UE	D. Lgs. n. 517/1992 D.Lgs. n. 83/2016	Ministero Sviluppo economico DGMCCVNT
Apparecchi a gas	Reg. UE 2016/426	D.Lgs. n. 23/2019	Ministero Sviluppo economico DGMCCVNT
Caldaje ad acqua calda	92/42/CEE 2008/28/CE 2009/125/CE Reg. UE 813/2013	D. Lgs. n. 15/2011 D. Lgs. n. 104/2012	Ministero Sviluppo economico DGMCCVNT
Apparecchi e sistemi di protezione utilizzati in atmosfera esplosiva	Reg CE 1882/2003 Reg CE 1025/2012 2014/34/UE	D. Lgs. n. 85/2016	Ministero Sviluppo economico DGMCCVNT
Unità da diporto	Reg CE 1882/2003 Reg CE 1137/2008 Reg UE 1025/2012 2013/53/UE	D. Lgs. n.171/2005 D. Lgs. N. 5/2016	Ministero Sviluppo economico DGMCCVNT Ministero Infrastrutture e Trasporti
Ascensori	2014/33/UE Reg. UE 1025/2012	D.P.R. n. 162/1999 D.P.R. n. 23/2017	Ministero Sviluppo economico DGMCCVNT Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

# I controlli dell'autorità doganale



Art. 5 punto 7) del CDU – **Definizione di rischio:**

«la probabilità che si verifichi un evento, e il suo eventuale impatto, in relazione all'entrata, all'uscita, al transito, alla circolazione o all'uso finale di merci circolanti tra il territorio doganale dell'Unione e paesi o territori non facenti parte di tale territorio o in relazione alla presenza nel territorio doganale dell'Unione di merci non unionali, che:

- a) impedirebbe la corretta applicazione di misure unionali o nazionali;
- b) comprometterebbe gli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri; oppure
- c) costituirebbe una minaccia per la sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti, per la salute umana, animale o vegetale, per l'ambiente o per i consumatori;»



**C.A.** Controllo Automatizzato



**C.D.** Controllo Documentale



**C.S.** Controllo Scanner



**V.M.** Controllo documentale e fisico

*c.d., Controlli in linea*



**Canale blu** Controllo a posteriori con revisione dell'operazione

*c.d., Controlli a posteriori*

# Controlli in linea



## Art. 34 del D.Lgs. 141/2024 - Verifica della merce e definizione dell'accertamento

Abrogazione dell'istituto della controversia doganale (artt. da 65 a 76 del TULD), che viene sostituito da due nuovi strumenti:

- Facoltà per il dichiarante di richiedere la **ripetizione delle analisi**, entro 10 giorni dalla notifica del risultato di quelle effettuate dall'Agenzia
- Obbligo per i funzionari di redigere un apposito **processo verbale di constatazione**, in cui devono essere riportate in maniera chiara ed esaustiva le difformità riscontrate, quali:
  - il mancato soddisfacimento delle condizioni previste per il vincolo al regime richiesto,
  - la presenza di divieti o restrizioni,
  - un importo dei diritti di confine diverso da quello risultante dagli elementi della dichiarazione,con diritto di presentare difese entro 30 giorni dalla notifica del PVC.  
Presentazione difese:
  - accoglimento da parte di ADM -> archiviazione;
  - mancato accoglimento da parte di ADM -> provvedimento motivato di accertamento.

# Controlli a posteriori



L'**art. 40 del D.Lgs. 141/2024 - Controlli a posteriori** riconosce all'**Agenzia** e alla **Guardia di Finanza** il potere di effettuare controlli a posteriori delle dichiarazioni doganali la cui merce è già stata oggetto di svincolo e di

- invitare gli **operatori** o **altri soggetti interessati** alle medesime operazioni doganali, indicandone il motivo e fissando un termine non inferiore ai 15 giorni, a comparire, anche a mezzo di rappresentante, o a fornire notizie e documenti inerenti alle merci oggetto di operazioni doganali;
- **accedere**, muniti di apposita **autorizzazione** rilasciata dai responsabili dei rispettivi uffici, **nei luoghi adibiti all'esercizio di attività produttive e commerciali** e negli altri luoghi dove devono essere custodite le scritture e la documentazione inerenti alle merci oggetto di operazioni doganali, al fine di procedere all'eventuale ispezione di tali merci e alla verifica della relativa documentazione.

Le autorizzazioni per l'esecuzione delle indagini finanziarie sono rilasciate dal Direttore territoriale e che dovrà provvedervi con atto in cui vengono esplicitate le motivazioni di tale accesso, i soggetti abilitati e i limiti del potere esercitabile.

In considerazione dell'abrogazione del precetto di cui all'art. 35, comma 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, le richieste di integrazione documentale sono effettuate ai sensi dell'art. 188 CDU con eventuale applicazione della sanzione di cui all'art. 102 del D.Lgs. 141/2024 (da 5.000,00 a 10.000,00 euro) nei casi di rifiuto di fornire le informazioni e/o l'assistenza richiesta.

## **Art. 41 del D.Lgs. n. 141/2024 - Esito dei controlli a posteriori**

L'ufficio dell'Agenzia e la Guardia di finanza, al termine del controllo a posteriori:

- redigono il **verbale di constatazione** e lo notificano alla parte;
- trasmettono il verbale all'ufficio dell'Agenzia competente per la **revisione delle dichiarazioni** e agli altri organi eventualmente competenti per materia.

# Dalla revisione dell'accertamento alla revisione della dichiarazione



## Art. 42. del D.Lgs. 141/2024 - Revisione della dichiarazione

La revisione della dichiarazione è avviata

- **dall'ufficio** dell'Agenzia a seguito di ricezione dei verbali di esito dei controlli a posteriori (articolo 41, comma 1), oppure
- **su istanza della parte**, entro tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione doganale. In questo secondo caso, non si applicano le sanzioni amministrative in caso di maggiori diritti accertati (art. 96 co. 13 D.Lgs. 141/2024).

Nell'ambito della riscrittura della procedura dei controlli a posteriori l'articolo è stato rubricato "Revisione della dichiarazione" superando la dizione "Revisione dell'accertamento", ponendo in evidenza che l'attività di controllo a posteriori, di cui all'art.40 o avviata su istanza di parte (vedi commi 2 e 3 dell'articolo 42), potrebbe

- evidenziare anche **difformità nella dichiarazione relative ad elementi diversi da quelli dell'accertamento** (qualità, quantità, origine e valore), oppure
- **non comportare una differenza di diritti** rispetto alla liquidazione indicata dall'operatore.

Potrebbero, infatti, essere rilevate e riportate nel verbale di constatazione di cui all'art.41 **difformità inerenti all'applicazione di divieti o restrizioni, ovvero violazioni procedurali** (ad esempio, il mancato ottenimento di un'autorizzazione all'importazione) che non riguardano l'accertamento tributario, ma che **rendono, comunque, necessaria la revisione** della dichiarazione.

Nel caso in cui l'esito dell'attività di revisione si concluda con la **rettifica della dichiarazione**, l'Agenzia procede al **recupero dei maggiori diritti** ovvero al rimborso.

# Il sistema sanzionatorio della nuova riforma doganale



- Superamento della distinzione tra contrabbando extra-ispettivo e intra-ispettivo
- Due fattispecie di violazione doganale:
  - **Contrabbando per omessa dichiarazione** (art. 78), che si configura nel caso in cui non sia presentata la dichiarazione doganale delle merci con sottrazione delle merci alla vigilanza doganale
  - **Contrabbando per infedele dichiarazione** (art. 79), che si configura quando sono dichiarati qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato
- Introduzione di un nuovo criterio distintivo tra illecito penale e amministrativo, basato anche sul **criterio oggettivo del superamento dei 10.000,00** euro di diritti di confine dovuti distintamente considerati (art. 96). *NEW Con D.Lgs. correttivo della riforma, proposto innalzamento a 100.000 euro per l'Iva all'importazione. Resta invariato il limite dei 10.000 euro per i dazi*
- Qualora l'evasione di diritti di confine, distintamente considerati, non sia superiore all'importo di 10.000 euro e non ricorrano le circostanze aggravanti (art. 88), la violazione è di natura amministrativa, con conseguente immediata irrogazione da parte dell'Agenzia delle corrispondenti sanzioni. Diversamente, al superamento della cennata soglia di punibilità, la violazione deve essere considerata, *prima facie*, di natura penale e gli atti dell'accertamento devono essere trasmessi all'Autorità Giudiziaria competente. Qualora, poi, l'Autorità Giudiziaria non ravvisi la condotta dolosa, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 96, co. 14.

# Focus: le politiche tariffarie di Trump, tra passato, presente e ...



## Passato: first Trump tariffs (2018)

- Introduzione di dazi del 25% sull'acciaio e 10% sull'alluminio con la Section 232 del Trade Expansion Act
- Motivo: tutela della sicurezza nazionale e riduzione del deficit commerciale
- Raggiunti accordi con partner commerciali, tra cui l'UE, portando all'esenzione dei dazi per molti Paesi
- introduzione di dazi sui prodotti cinesi, la Cina risponde con ritorsioni (guerra commerciale USA-Cina)
- 2020: Firma dell'accordo di fase uno → riduzione parziale dei dazi in cambio di maggiori acquisti di beni USA da parte della Cina

## Presente: second Trump tariffs (2025)

- Nei primi mesi dopo il suo insediamento, l'amministrazione Trump ha imposto dazi aggiuntivi su diverse importazioni, colpendo paesi come Cina, Messico e Canada e settori strategici come acciaio, alluminio e automobili. Inoltre, ha annunciato ulteriori tariffe anche nei confronti dell'Unione Europea, intensificando le tensioni commerciali globali.
- In risposta, i paesi colpiti hanno adottato misure di ritorsione, introducendo o annunciando dazi su prodotti statunitensi, contribuendo così all'escalation di una guerra commerciale su scala globale.

# Le politiche tariffarie di Trump, tra passato, presente e.. futuro?



- Contesto altamente mutevole e instabile.
- I dazi USA sono usati come misura unilaterale al fine di esercitare pressione sugli altri Paesi per ottenere condizioni più favorevoli nel contesto di un negoziato bilaterale, rifiutando così il sistema multilaterale che fino ad ora era stato prevalente nel commercio globale.
- Contromisure dei Paesi colpiti: risposta con nuovi dazi e misure a protezione delle proprie industrie.

In questo contesto, come organizzare un sistema efficace di **compliance doganale** per esportare negli USA?

Innanzitutto, facendo **chiarezza** sull'attuale scenario e **attrezzandosi** per navigare nel nuovo contesto commerciale globale.

# Sintesi dei dazi USA più impattanti per le aziende europee



DAZIO	OGGETTO	CODICI DOGANALI	ORIGINE	DA QUANDO
20%	Prodotti della Cina e di Hong Kong	Tutti	Cina e Hong Kong	Dal 4 marzo 2025
25%	Acciaio e alluminio e prodotti derivati	Prodotti classificati nei codici HTSUS elencati negli Allegati degli EO	Tutti, tranne determinati prodotti derivati lavorati in un altro paese da alluminio o acciaio fuso e colato negli USA	Dal 12 marzo 2025
TBD	Tariffe reciproche	TBD	TBD	Annunciato dal 2 aprile 2025
25%	Prodotti importati negli USA da Paesi che importano petrolio venezuelano	TBD	TBD	
25%	Automobili e ricambi	TBD	Tutti. Per le automobili di OP USMCA, solo sul non US content.	Annunciato dal 3 aprile 2025

# La tariffa UE



SEZIONE XII CALZATURE, COPRICAPO, OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI E BASTONI-SEDILE , FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI

CAPITOLO 64 CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; PARTI DI QUESTI OGGETTI

(-)

- ▶ **6401** Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti : [\(TN701\)](#)
- ▶ **6402** Altre calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica : [\(TN701\)](#)
- ▶ **6403** Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale : [\(TN701\)](#)
- ▼ **6404** Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili : [\(TN701\)](#)
  - Calzature con soles esterne di gomma o di materia plastica :
  - ▶ **6404 11** - - Calzature per lo sport; calzature da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili
  - ▶ **6404 19** - - altre :
    - ▶ **6404 19 10** - - - Pantofole ed altre calzature da camera
    - ▶ **6404 19 90** - - - altre
  - ▶ **6404 20** - Calzature con soles esterne di cuoio naturale o ricostituito :
    - ▶ **6404 20 10** - - Pantofole ed altre calzature da camera
    - ▶ **6404 20 90** - - altre
- ▶ **6405** Altre calzature : [\(TN701\)](#)
- ▶ **6406** Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti : [\(TN701\)](#)

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6404	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili:		
	- Calzature con soles esterne di gomma o di materia plastica:		
6404 11 00	- - Calzature per lo sport; calzature da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili .....	16,9	pa
6404 19	- - altre:		
6404 19 10	- - - Pantofole ed altre calzature da camera .....	16,9	pa
6404 19 90	- - - altre .....	16,9	pa
6404 20	- Calzature con soles esterne di cuoio naturale o ricostituito:		
6404 20 10	- - Pantofole ed altre calzature da camera .....	17	pa
6404 20 90	- - altre .....	17	pa

# La tariffa USA



## Harmonized Tariff Schedule of the United States Revision 4 (2025)

Annotated for Statistical Reporting Purposes

XII  
64-38

Heading/ Subheading	Stat. Suf- fix	Article Description	Unit of Quantity	Rates of Duty	
				1	2
				General	Special
6404 (con.)		Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of textile materials: (con.)			
6404.20		Footwear with outer soles of leather or composition leather: Not over 50 percent by weight of rubber or plastics and not over 50 percent by weight of textile materials and rubber or plastics with at least 10 percent by weight being rubber or plastics:			
6404.20.20		Valued not over \$2.50/pair.....		15% <sup>1/</sup>	Free (AU, BH, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, OM, P, PA, PE, R, S, SG) 35%
	30	For men.....	prs.		
	60	For women.....	prs.		
	90	Other.....	prs.		
6404.20.40		Valued over \$2.50/pair.....		10% <sup>1/</sup>	Free (AU, BH, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, OM, P, PA, PE, R, S, SG) 35%
	30	For men.....	prs.		
	60	For women.....	prs.		
	90	Other.....	prs.		
6404.20.60		Other.....		37.5% <sup>1/</sup>	Free (AU, BH, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, OM, P, PA, PE, R, S, SG) 66%
	40	For men.....	prs.		
	60	For women.....	prs.		
	80	Other.....	prs.		

Risultati della ricerca: 1 ⓘ


Tariffe
Note del capitolo
Note di sezione

+Suggerimenti per la ricerca	Titolo/Sottotitolo	Suffisso statistico	Descrizione dell'articolo	Unità di quantità	Generale
<b>9903.88.15</b> Fatta eccezione per quanto previsto nelle voci 9903.88.39, 9903.88.42, 9903.88.44, 9903.88.47, 9903.88.49, 9903.88.51, 9903.88.53, 9903.88.55, 9903.88.57, 9903.88.65, 9903.88.66, 9903.88.67, 9903.88.68 o 9903.88.69, articoli prodotti in Cina, come previsto nella nota 20(r) degli Stati Uniti al presente sottocapitolo e come previsto nelle sottovoci elencate nella nota 20(s) degli Stati Uniti	9903.88.15	1/.	Fatta eccezione per quanto previsto nelle voci 9903.88.39, 9903.88.42, 9903.88.44, 9903.88.47, 9903.88.49, 9903.88.51, 9903.88.53, 9903.88.55, 9903.88.57, 9903.88.65, 9903.88.66, 9903.88.67, 9903.88.68 o 9903.88.69, articoli prodotti in Cina, come previsto nella nota 20(r) degli Stati Uniti al presente sottocapitolo e come previsto nelle sottovoci elencate nella nota 20(s) degli Stati Uniti	1/.	Il dazio previsto nella sottovoce applicabile + 7,5%

# Tariffa UE vs tariffa USA



Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
<b>8419 50</b>	– Scambiatori di calore:		
<b>8419 50 20</b>	– – Scambiatori di calore di fluoropolimeri e con fori per i tubi di entrata e di uscita aventi un diametro interno non superiore a 3 cm .....	esenzione	—
<b>8419 50 80</b>	– – altri .....	1,7	—



**Harmonized Tariff Schedule of the United States Revision 5 (2025)**  
Annotated for Statistical Reporting Purposes

XVI  
84-31

Heading/ Subheading	Stat. Suf- fix	Article Description	Unit of Quantity	Rates of Duty		2
				1		
				General	Special	
8419.50		Heat exchange units:				
8419.50.10	00	Brazed aluminum plate-fin heat exchangers.....	No.....	4.2% <sup>1/</sup>	Free (A, AU, BH, C, CL, CO, D, E, IL, JO, JP, KR, MA, OM, P, PA, PE, S, SG)	35%
8419.50.50	00	Other.....	No.....	Free <sup>10/</sup>		35%

1/ See 9903.88.01.    10/ See 9903.88.01 and U.S. note 19 to subchapter III, chapter 99.

# La tariffa USA



HTS.USITC.GOV 9903.88.01 2025 HTS Revision 5 Guide Interactive HTS Training

Search Results: 1

Rates Chapter Notes Section Notes Download Chapter 99 Export

+ Search Tips	Heading/ Subheading	Stat Suffix	Article Description	Unit of Quantity	RATES OF DUTY		2
					1		
					General	Special	
<b>9903.88.01</b> Except as provided in headings 9903.88.05, 9903.88.06, 9903.88.07, 9903.88.08, 9903.88.10, 9903.88.11, 9903.88.14, 9903.88.19, 9903.88.50, 9903.88.52, 9903.88.58, 9903.88.60, 9903.88.62, 9903.88.66, 9903.88.67, 9903.88.68, or 9903.88.69, articles the product of China, as provided for in U.S. note 20(a) to this subchapter and as provided for in the subheadings enumerated in U.S. note 20(b) [to this subchapter]	9903.85.72	.1/	Derivative aluminum articles of Mexico enumerated in U.S. note 19(a)(iii) to this subchapter, containing primary aluminum for which the primary country of smelt, secondary country of smelt, or country of most recent cast, is China, Russia, Belarus or Iran	.1/	The duty provided in the applicable subheading + 10%		
	9903.88.01	.1/	Except as provided in headings 9903.88.05, 9903.88.06, 9903.88.07, 9903.88.08, 9903.88.10, 9903.88.11, 9903.88.14, 9903.88.19, 9903.88.50, 9903.88.52, 9903.88.58, 9903.88.60, 9903.88.62, 9903.88.66, 9903.88.67, 9903.88.68, or 9903.88.69, articles the product of China, as provided for in U.S. note 20(a) to this subchapter and as provided for in the subheadings enumerated in U.S. note 20(b) [to this subchapter]	.1/	The duty provided in the applicable subheading plus 25%		

Invece, la U.S. note 19 to subchapter III, chapter 99 si riferisce ai dazi aggiuntivi sull'alluminio e prodotti derivati.

# Dazi AD e CVD



## Final Affirmative Determinations in the Antidumping and Countervailing Duty (AD/CVD) Investigations of Aluminum Extrusions from 14 Trading Partners

On September 27, 2024, Commerce announced affirmative final determinations in the AD investigations of aluminum extrusions from the People's Republic of China (China), Colombia, Ecuador, India, Indonesia, Italy, Malaysia, Mexico, the Republic of Korea (Korea), Taiwan, Thailand, the Republic of Türkiye (Türkiye), the United Arab Emirates (UAE), and the Socialist Republic of Vietnam (Vietnam), and CVD investigations of aluminum extrusions from China, Indonesia, Mexico, and Türkiye.

### Final Dumping Rates

#### China

Exporter	Producer (S)	Dumping Rate	Cash Deposit Rate (Adjusted for Subsidy Offsets)
Hydro Aluminium (Suzhou) Co., Ltd	Sanhua (Hangzhou) Micro Channel Heat Exchanger Co., Ltd. <sup>1</sup>	4.25%	0.00%
Jiangsu Gongchang Precision Aluminum Co., Ltd	Sanhua Collapsed Entity	4.25%	0.00%
Gerald New Energy (Jiangsu) Co., Ltd	Sanhua Collapsed Entity	4.25%	0.00%

## Final Determinations in the Antidumping (AD) Investigations of Certain Paper Shopping Bags from Cambodia, the People's Republic of China (China), Colombia, India, Malaysia, Portugal, Taiwan, and the Socialist Republic of Vietnam (Vietnam) and Countervailing Duty (CVD) Investigations of Certain Paper Shopping Bags from China and India

On May 20, Commerce announced final determinations in the AD/CVD investigations of certain paper shopping bags from Cambodia, China, Colombia, India, Malaysia, Portugal, Taiwan, and Vietnam. Commerce conducted a concurrent [AD investigation on imports of certain paper shopping bags from Türkiye.](#)

### Final Dumping Rates

#### Cambodia

Exporter/Producer	Dumping Rate
Nice Packaging (Cambodia) Co., Ltd.	7.07%
UUPak Company Limited	7.07%
Dan Pacific Plastic Manufacturing, Inc.	219.91%*

# Esportare negli USA: le sfide



## LA CLASSIFICAZIONE DOGANALE

- Verificare la corretta classificazione doganale dei propri prodotti, non solo i prodotti «core business», ma anche parti, ricambi, accessori, ecc. che si inviano negli USA
- Individuare il corretto codice doganale della tariffa USA (HTSUS), che potrebbe essere diverso da quello dell'UE!

## L'ORIGINE DELLE MERCI

- Raccogliere il dato dell'origine dai propri fornitori, per materiali impiegati e in particolar modo per prodotti commercializzati
- Determinare l'origine dei prodotti fabbricati in base alle regole di origine. Attenzione che le regole USA non sempre sono allineate a quelle UE!

## LA TARIFFA USA

- Interpretare correttamente la tariffa USA, individuando i dazi applicabili
- Attenzione, la tariffa USA è molto complessa, non ci sono solo i dazi MFN e i nuovi dazi di Trump, ma anche molte altre misure tariffarie, dazi antidumping, compensativi, ecc.

# La risposta dell'UE



La Commissione Europea ha annunciato l'adozione di contromisure rapide e proporzionate in risposta ai nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti sulle importazioni di acciaio e alluminio dell'Unione Europea.

L'UE considera le nuove tariffe statunitensi su acciaio e alluminio importati dall'Unione **ingiustificate e dannose** per il commercio transatlantico, con ripercussioni negative su imprese e consumatori.

Secondo la Commissione, la risposta europea seguirà un **approccio in due fasi**:

- **Dal 1° aprile**, l'UE lascerà decadere la sospensione delle contromisure introdotte nel 2018 e 2020 contro gli Stati Uniti, che riguardano un ampio ventaglio di prodotti americani (prodotti agricoli, alimentari, tabacchi, cosmetici, abbigliamento, prodotti di acciaio, alluminio, macchinari, motocicli, ecc.) in risposta al danno economico subito dalle esportazioni europee per un valore di **8 miliardi di euro**.
- **Entro metà aprile**, la Commissione introdurrà un nuovo pacchetto di contromisure per compensare l'impatto dei nuovi dazi statunitensi, che colpiscono oltre **18 miliardi di euro** di esportazioni europee, che saranno definite dopo una consultazione degli Stati membri e delle parti interessate.

Il 20 marzo, il commissario europeo per il commercio Maroš Šefčovič ha dichiarato che l'UE **rimanderà i dazi sui prodotti USA fino a metà aprile** per poter consultare gli Stati membri su entrambe le liste contemporaneamente.

In totale, le contromisure dell'UE potrebbero colpire esportazioni statunitensi per un valore di 26 miliardi di euro, allineandosi all'entità economica dei dazi imposti da Washington. Von der Leyen ha ribadito che l'Unione Europea **resta aperta al dialogo** e che le misure adottate potrebbero essere revocate qualora venisse trovata una soluzione negoziata con l'amministrazione statunitense.

Link alla consultazione dell'UE [https://policy.trade.ec.europa.eu/consultations/information-gathering-notice-under-regulation-eu-no-6542014-new-us-tariffs-steel-and-aluminium\\_en](https://policy.trade.ec.europa.eu/consultations/information-gathering-notice-under-regulation-eu-no-6542014-new-us-tariffs-steel-and-aluminium_en)

# Come organizzare un sistema efficace di compliance doganale per esportare negli USA?



Esportare negli USA richiede una **strategia mirata**.

La **compliance doganale** per esportare negli USA deve comprendere::

- attività da porre in essere a **breve termine**, che comprendono:
  - la valutazione dell'**impatto daziario**, partendo da una corretta **classificazione doganale** dei prodotti e gestione dell'**origine**;
  - la raccolta delle informazioni rilevanti sul **valore di acciaio e alluminio** contenuti nei prodotti derivati;
  - l'implementazione di queste informazioni nei **documenti commerciali** e l'adozione di **procedure di verifica** della correttezza dei dati;
  - il confronto con i propri partner commerciali, per valutare le **implicazioni a livello commerciale** dei maggiori dazi;
- attività da valutare una volta che il contesto internazionale si sarà assestato, come:
  - valutare la possibilità di **rivedere la propria supply chain**;
  - **diversificare** i paesi di approvvigionamento;
  - **riorganizzare** i flussi di produzione.



# Contatti



 [info@zpcsrl.com](mailto:info@zpcsrl.com)

 [Linkedin: ZPC Srl – Società Benefit](#)

